

N. 8025/2016 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro dr. Antonio Lombardi,

nel procedimento in epigrafe indicato, promosso da:

H: A

-RICORRENTE-

contro

G: S: SOCIETÀ COOPERATIVA;

S: SOCIETÀ COOPERATIVA;

G: SER SOCIETÀ COOPERATIVA;

M: SOCIETÀ COOPERATIVA;

-RESISTENTI-

A scioglimento della riserva che precede:

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. il ricorrente H: A deduceva di esser stato assunto da G: S: a far data dal 13/01/2011 con mansioni di facchino ed inquadramento 5° livello CCNL Trasporti Logistica e Spedizioni e di essere stato licenziato, dopo una serie di contestazioni disciplinari, il 14/12/2015, di aver impugnato il licenziamento e di aver conciliato con previsione del ripristino del rapporto di lavoro alle medesime condizioni contrattuali e normative, con ripresa del servizio, di essere tuttavia stati adibito presso il magazzino LIDL e non presso il magazzino di Esselunga, di essere stati licenziato per cessazione dell'appalto il 19/05/2016.





Deduceva altresì che quattro giorni prima del licenziamento le cooperative S..., M... e G...
S... erano subentrate nell'appalto relativo al reparto di drogheria del magazzino Esselunga di
Biandrate assumendo alle proprie dipendenze tutti i dipendenti della G... precedentemente
assegnati all'appalto. Assumeva la natura discriminatoria e ritorsiva dell'operazione che aveva
portato al licenziamento, dovuta a motivi di affiliazione sindacale dello stesso, essendo stati adibiti
ad un appalto diverso da quello di assegnazione all'atto del primo licenziamento, nonché connotato
da motivo ritorsivo, in ragione della proposizione del primo ricorso per impugnativa del
licenziamento, anche in ragione dell'illegittimità dell'adibizione all'appalto LIDL, non qualificabile
alla stregua di trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., per assenza di forma scritta e mancanza di
preavviso. Concludeva deducendo l'illegittimità di eventuali delibere di esclusione, la sussistenza di
competenza del giudice del lavoro, la nullità o illegittimità dell'estromissione per manifesta
insussistenza del fatto, anche in ragione della violazione dell'obbligo di *repechage* e della
violazione dell'art. 7 l. 604/1966, con accertamento del diritto del ricorrente all'assunzione presso le
cooperative subentrate nel reparto drogheria del magazzino Esselunga di Biandrate, eventualmente
ai sensi dell'art. 2112 c.c..

Con ordinanza riservata dal 18/01/2017 questo giudice, in relazione alla proposizione di
domanda ai sensi dell'art. 18 commi 1, 4 e 5 della l. 300/1970, previa declaratoria della nullità ed
illegittimità del licenziamento comminato dalla G... S... Società Cooperativa in data
19/05/2016, disponeva la conversione del rito e la trattazione del ricorso, originariamente proposto
con le formalità di cui all'art. 414 e ss. c.p.c., con le formalità di cui all'art. 1 comma 47 e ss. l.
92/2012.

Ai sensi dell'art. 1 commi 47 e 48 l. 92/2012 il rito speciale a cognizione deformalizzata
(cd. rito Fornero) può essere utilizzato in caso di impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi
regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, "anche





quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”, ed in tale giudizio “non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi”.

Ritiene il giudicante che la questione relativa alla qualificazione alla stregua di trasferta o trasferimento dell’adibizione del ricorrente all’appalto LIDL in luogo dell’appalto relativo al magazzino Esselunga di Biandrate e, in caso di qualificazione alla stregua di trasferimento, la valutazione della sua legittimità, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 2103 c.c., possa costituire oggetto di cognizione giudiziale nella presente sede, assurgendo a fatto costitutivo della liceità o legittimità del licenziamento, in relazione alle specifiche deduzioni di parte ricorrente, sia pure quale elemento in relazione di pregiudizialità logico giuridica rispetto al licenziamento stesso.

Diversamente deve opinarsi con riguardo alle domande di accertamento del diritto del ricorrente, una volta accertata l’illiceità o illegittimità del licenziamento, alla costituzione del rapporto di lavoro presso le subentranti nell’appalto magazzino Esselunga di Biandrate in quanto, pur costituendo domanda in rapporto di discendenza giuridica con l’ordine di reintegrazione del lavoratore presso la datrice G. S. Soc. Coop., non può dirsi fondata sui medesimi fatti costitutivi né attinente alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Consta che, a seguito di un primo licenziamento, intimato per asserita giusta causa il 14/12/2015, e della successiva impugnativa giudiziale dello stesso, tra le parti sia intervenuta conciliazione giudiziale con revoca dei licenziamenti e delle estromissioni dalla compagine sociale e ripristino dei rapporti tra le parti alle medesime condizioni contrattuali e normative, con impegno alla ripresa del servizio a far data dal 29/03/2016. Consta altresì che, a partire dal 04/04/2016, il lavoratore abbia ripreso servizio presso il magazzino LIDL e in quella sede sia restato sino al licenziamento del 19/05/2016, per cessazione dell’appalto di servizi. A fronte, dunque, della precedente adibizione di fatto del ricorrente presso il magazzino Esselunga di Biandrate, a seguito





del ripristino del rapporto di lavoro con revoca del licenziamento, lo stesso abbia subito una variazione delle condizioni lavorative assoggettata alla valutazione di legittimità di cui all'art. 2103 c.c..

L'ordine di reintegra, cui deve ritenersi equiparabile la riammissione in servizio del lavoratore a seguito della revoca di un precedente licenziamento, comportando il ripristino reale ed automatico della situazione giuridica precedente rispetto all'atto risolutorio caducato, implica ed impone la ricollocazione dell'interessato nel medesimo posto di lavoro già in precedenza ricoperto, salva la facoltà del datore di lavoro di disporre con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede nel concorso delle circostanze di cui all'art. 2103 c.c (Corte appello L'Aquila, sez. lav., 12/02/2016, n. 150).

Da un lato, la determinazione datoriale di assegnare il ricorrente presso l'appalto LIDL in luogo di quello, di precedente adibizione, Esselunga, e successivamente di licenziarlo per giustificato motivo, a seguito di perdita dell'appalto, non può dirsi contrassegnata da finalità illecite, di natura discriminatoria o ritorsiva, essendo quantomai labili gli elementi addotti dalla difesa di parte ricorrente a sostegno di tale tesi. L'iscrizione del ricorrente al sindacato SLAI Cobas e l'attività dallo stesso svolta in tale ambito non possono porsi in correlazione cronologica e, conseguentemente, causale, con il licenziamento dallo stesso da ultimo subito con il che, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, non può dirsi sufficientemente provata la natura illecita dell'operazione. Va, inoltre, rilevato, come il motivo illecito di licenziamento debba essere, secondo costante giurisprudenza, unico e determinante (Cass. civ., sez. lav., 5 aprile 2016, n. 6575), dovendosi assiomaticamente negare tale natura laddove, come nel caso di specie, la motivazione addotta a sostegno del licenziamento (la perdita dell'appalto), risulti effettivamente sussistente.

Deve, d'altro lato, osservarsi come il magazzino Esselunga di Biandrate non sia stato previsto, nell'ambito del contratto di assunzione di H A quale luogo di esclusivo svolgimento della prestazione lavorativa, dovendosi pertanto ritenere che lo stesso potesse essere





utilizzato, come di fatto avvenuto, in uno degli appalti in essere, per lo svolgimento delle mansioni contrattuali. Conseguentemente, in assenza di alcun formale provvedimento di assegnazione esclusiva presso l'appalto LIDL successivamente alla riammissione in servizio, alla luce della menzionata intrinseca variabilità del luogo di lavoro del ricorrente, non può stabilirsi una diretta correlazione tra la cessazione dell'appalto LIDL ed il licenziamento dello stesso, dovendosi valutare l'esubero della posizione rispetto a tutti gli appalti in essere all'atto del licenziamento. Né, al contempo, può dirsi suffragata da adeguata evidenza la tesi della incompatibilità ambientale del lavoratore presso l'appalto Esselunga. Non è versata agli atti alcuna comunicazione di Esselunga attestante il veto o lo sgradimento del committente, né i capitoli di prova in tal senso articolati, per la loro genericità ed assenza di circostanziati riferimenti alla specifica comunicazione ed all'identità dell'interlocutore, appaiono sufficienti a superare l'assenza di documentazione comprovante la circostanza.

L'inconferenza della motivazione adottata rispetto alla situazione giuridica del lavoratore, che per quanto innanzi detto non può considerarsi stabilmente ed univocamente assegnato all'appalto venuto a cessare, determina manifesta insussistenza del motivo oggettivo addotto a sostegno del licenziamento intimato, con le conseguenze di cui all'art. 18 4° e 7° co. l. 300/1970, e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

Non è di ostacolo all'ordine di reintegrazione la circostanza che il ricorrente risulti essere stato contestualmente estromesso dalla compagine sociale della G. S. S. S., in qualità di socio lavoratore ai sensi della l. 142/2001, posto che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto per due cause concorrenti che traggano origine da una stessa condotta, incidente sia sugli obblighi statutari che sui





doveri di correttezza, buona fede e lealtà del lavoratore, il concorso dell'impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un'ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto mutualistico, l'altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del lavoro in forza dell'art. 40, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 6 ottobre 2015, n. 19975). L'impugnativa della delibera di esclusione, passibile di cognizione giudiziale nella medesima sede della impugnativa di licenziamento, secondo le formalità di cui all'art. 1 comma 47 e ss. l. 92/2012, in quanto questione fondata sui medesimi fatti costitutivi, introduce la possibilità di astratta applicazione dell'art. 18 l. 300/1970, attraverso la rimozione del limite legale previsto dalla l. 142/2001, con particolare riferimento all'art. 2 che, quanto alla posizione del socio lavoratore, prevede che "Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'art. 18, ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo".

Secondo recente giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., 4 giugno 2015, n. 11548), l'art. 2 citato esclude l'applicazione dell'art. 18 nelle circostanze in cui il provvedimento di esclusione non venga rimosso, con conseguente applicazione della tutela quando, incontestato il requisito dimensionale, sia stato previamente rimosso o, come nel caso di specie, sia possibile la contestuale (e pregiudiziale) rimozione della delibera di esclusione.

La domanda svolta ai sensi dell'art. 18 4° e 7° co. l. 300/1970 deve, pertanto, essere accolta, e le spese di lite regolamentate secondo soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo. Sussistono giusti motivi, in considerazione della declaratoria di inammissibilità delle ulteriori domande e dell'assenza di soccombenza in senso stretto e proprio, per compensare integralmente le spese tra le altre parti di causa.

P. Q. M.

- Accoglie la domanda proposta ai sensi dell'art. 18 commi 4 e 7 l. 300/1970 da H A e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità della delibera di esclusione del socio e del





licenziamento del 19/05/2016 e, per l'effetto, condanna G. S. Società Cooperativa alla reintegrazione di H. A. ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;

- Dichiaro inammissibili le ulteriori domande;
- Condanna G. S. Società Cooperativa al pagamento delle spese di lite in favore di H. A., che liquida in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le altre parti processuali.

Si comunichi.

Milano, 28/02/2017

Il Giudice

Dr. Antonio Lombardi



